

Civile Ord. Sez. 2 Num. 21908 Anno 2019
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 30/08/2019

ORDINANZA

sul ricorso 9788-2015 proposto da:

PAGLIA ORLANDO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ARTURO DEL GIUDICE e dall'Avvocato GIULIO PROTANO, elettivamente domiciliato a Roma, via Crescenzo 2, presso lo studio dell'Avvocato ADOLFO ZINI, per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CRETARO CESARE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONIO COSTANZO BERGODI, presso il cui studio a Roma, via Vivaldi 15, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2429/2014 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 9/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale dell'8/4/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

DL
12/11/19

Orlando Paglia ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Frosinone, Cesare Cretaro per ottenere da quest'ultimo il pagamento del residuo corrispettivo dallo stesso dovuto in forza del contratto di appalto stipulato in data 9/11/1992.

Il tribunale, con la sentenza n. 120 del 2007, ha ritenuto che non era stata raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento del residuo credito ed ha, quindi, condannato il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 5.627,86, oltre interessi e spese di lite.

Il Cretaro ha proposto appello chiedendo che fosse accertato l'intervenuto pagamento dell'intero corrispettivo dovuto in conseguenza del contratto d'appalto.

Il Paglia ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda proposta dall'attore in primo grado, che ha condannato al rimborso delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l'appellante, a fronte di una debitoria complessiva di £. 66.560.000, aveva provato, *"attraverso la produzione di una serie di assegni"*, di aver versato al Paglia la somma di £. 87.000.000, oltre alla cessione di una baracca del valore di £. 2.500.000 circa. A questo punto, ha osservato la corte, l'onere della prova della diversa imputazione di quei pagamenti spettava allo stesso Paglia, il quale, invece, si è limitato a sostenere genericamente che gli stessi non riguardavano il rapporto oggetto del giudizio. Il teste Sergio Mancinuria, collaboratore del Paglia, ha, inoltre, escluso - ha aggiunto la corte - che tra il Paglia ed il Cretaro fossero in corso di esecuzione altri contratti d'appalto concernenti opere diverse



da quelle realizzate in esecuzione del contratto del 9/11/1992. Dunque, ha aggiunto la corte, avendo il committente versato all'appaltatore una somma superiore al prezzo d'appalto pattuito, il Paglia avrebbe potuto contrastare l'eccezione di adempimento sollevata dal Cretaro solo fornendo la prova della riferibilità di alcuni di quei pagamenti ad altri rapporti. In definitiva, ha concluso la corte, ha errato il tribunale nell'inferire dalla circostanza del pagamento di somme maggiori rispetto al pattuito la presunzione di inverosimiglianza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione, con il conseguente riconoscimento del credito dell'appellato: così facendo, il giudice di primo grado non ha rispettato le regole che presiedono alla distribuzione dell'onere della prova.

La corte, quindi, ha ritenuto che l'appello del Cretaro doveva essere accolto e che la domanda del Paglia, per l'effetto, rigettata.

Orlando Paglia, con ricorso notificato l'8/4/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.

Cesare Cretaro ha resistito con controricorso notificato in data 18/5/2015.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per erronea inversione dell'onere della prova, avendo il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata abbia assolto il relativo onere a suo carico, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'appellante, a fronte di una debitoria complessiva di £. 66.560.000, aveva provato, attraverso la produzione di assegni, di aver versato al Paglia la



somma di £. 87.000.000, oltre alla cessione di una baracca del valore di £. 2.500.000 circa, e che, a fronte di tali prove, l'onere di dimostrare la diversa imputazione di quei pagamenti spettava allo stesso Paglia, il quale, invece, si era limitato a sostenere genericamente che gli stessi non riguardavano il rapporto oggetto del giudizio.

1.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello ha trascurato di considerare che l'appellante, pur avendo eccepito di aver versato al Paglia la somma di £. 87.000.000, ha, in realtà, prodotto in giudizio, all'udienza del 9/12/2006, assegni in copia per una somma inferiore, come il Paglia stesso ha eccepito nel corso del giudizio, pari, in totale, a £. 57.000.000.

1.3. La corte d'appello, pertanto, ha errato non solo quando ha ritenuto che l'eccezione di pagamento sollevata dal Cretaro era stata provata ma anche quando ha argomentato nel senso che, a fronte di assegni per un importo superiore al prezzo d'appalto, era onere del Paglia dimostrare che tali assegni, peraltro inesistenti, afferivano ad altri lavori.

1.4. La corte d'appello, in definitiva, in violazione dell'art. 2697 c.c., ha ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata del relativo onere l'avesse dimostrato, attribuendo l'onere della prova ad una parte diversa da quella che, in base alla predetta norma, ne risulta gravata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'appellante, a fronte di una debitoria complessiva di £. 66.560.000, aveva provato, attraverso la produzione di assegni, di aver versato al Paglia la



somma di £. 87.000.000, oltre alla cessione di una baracca del valore di £. 2.500.000 circa.

2.1. In tal modo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello ha omesso di considerare il fatto, decisivo per il giudizio, che l'appellante aveva, in realtà, prodotto in giudizio, come il Paglia ha più volte contestato, assegni in copia per un totale pari a £. 57.000.000 e non, come affermato dalla sentenza impugnata, a £. 87.000.000.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello lo ha condannato al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio senza tener conto delle eccezioni pretestuosamente sollevate dall'appellante e dalla stessa corte ritenute infondate e decise sfavorevolmente allo stesso.

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo. Il ricorrente, invero, ha contestato alla corte d'appello di aver ritenuto che l'appellante, a fronte di una debitoria complessiva di £. 66.560.000, aveva provato, attraverso la produzione di assegni, di aver versato al Paglia la somma di £. 87.000.000, oltre alla cessione di una baracca del valore di £. 2.500.000 circa, e che, a fronte di tali prove, l'onere di dimostrare la diversa imputazione di quei pagamenti spettava allo stesso Paglia. Ritiene la Corte che, in effetti, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza di siffatta articolazione dell'onere della prova, una cosa è certa, e cioè che la ritenuta dimostrazione, da parte dell'appellante, del versamento al Paglia della somma di £. 87.000.000, non può affatto rinvenirsi nella affermata produzione in giudizio di *"una serie di assegni"*, trattandosi di locuzione che, in difetto dei necessari chiarimenti in ordine alla misura dei singoli titoli emessi e del loro incasso effettivo da parte del creditore, risulta, nella sua assoluta genericità, del tutto inidonea tanto



ad assurgere a prova di qualsivoglia pagamento, quanto, e a *fortiori*, ad innestare sullo stesso l'onere dell'attore di provarne una diversa imputazione.

5. Il ricorso, quindi, nei limiti sopra indicati, dev'essere accolto, e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Roma, anche ai fini delle spese del presente giudizio.


P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Roma, anche ai fini delle spese del presente giudizio

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, 8 aprile 2019.

Il Presidente

Dott. Maria Rosaria San Giorgio



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA